

Edizione di giovedì 23 Febbraio 2023

CASI OPERATIVI

Regime Iva dei lavori edili su immobile ubicato all'estero
di Euroconference Centro Studi Tributari

ADEMPIMENTI

Approvata la legge di conversione del Milleproroghe. Le novità in sintesi
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

ENTI NON COMMERCIALI

La gestione degli impianti sportivi: problematiche fiscali
di Guido Martinelli

ACCERTAMENTO

Ispezioni tributarie: regole per il reperimento di materiale probatorio
di Angelo Ginex

DICHIARAZIONI

Fallimento ovvero liquidazione giudiziale: obblighi di presentazione della dichiarazione Iva
di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Regime Iva dei lavori edili su immobile ubicato all'estero

di Euroconference Centro Studi Tributarî



Domanda

Un'impresa italiana regolarmente iscritta al VIES effettua lavori edili su immobili situati in Belgio.

Oltre a effettuare tali lavorazioni con proprio personale assunto in Italia subappalta determinate lavorazioni su tali immobili ad imprese edili residenti in Belgio.

Si chiede:

- l'impresa italiana dovrà fatturare all'impresa committente residente in Belgio ai sensi dell'articolo 7-*quater*, D.P.R. 633/1972? Ha bisogno di identificarsi in Belgio per tale adempimento?;
- l'impresa che ha ricevuto il subappalto e che ha residenza belga come deve fatturare all'impresa italiana appaltatrice? Con riferimento a quest'ultimo aspetto si crede di poter operare in 2 modi:
 1. l'impresa subappaltatrice belga fattura all'impresa italiana non identificata in Belgio con Iva belga. L'impresa italiana se volesse recuperare l'Iva dovrebbe richiedere il rimborso allo stato belga?
 2. in alternativa l'impresa italiana dovrebbe identificarsi in Belgio e ricevere la fattura dal subappaltatore belga in regime di *reverse charge*. L'identificativo estero della ditta italiana provvederebbe ad autoliquidare l'Iva;
- nel caso di cui al sub 1) come dovrebbe essere registrata la fattura ricevuta dalla ditta subappaltatrice belga nella contabilità della ditta italiana?
- e nel caso sub 2)?

In entrambe i casi di cui al sub 1) e sub 2) si crede che la fattura dovrebbe essere registrata in

acquisto esclusa ai sensi dell'articolo 7-*quater*, D.P.R. 633/1972, e quindi non apparire in dichiarazione Iva/liquidazione periodica e il movimento sarebbe solo un movimento bancario ai fini civilistici.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...](#)



ADEMPIMENTI

Approvata la legge di conversione del Milleproroghe. Le novità in sintesi

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365



Dopo la questione di fiducia posta dal Governo, la **Camera dei deputati** ha approvato la **Legge di conversione del Decreto Milleproroghe**.

Si richiamano, di seguito, in sintesi, le principali **novità fiscali** introdotte.

Sospensione dei termini in materia di agevolazione “prima casa”
Articolo 3, comma 10-quinquies

Vengono nuovamente sospesi i termini, nel periodo compreso tra il **1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023**, previsti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione **“prima casa”**. Si ricorda, a tal proposito, che l'ultima sospensione era stata disposta, fino al 31.03.2022, dall'articolo 3 D.L. 228/2021. La nuova disposizione, tuttavia, fa **salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della norma**, emessi per il mancato rispetto dei termini previsti, **escludendo altresì il rimborso** di quanto già versato.

Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali (articolo 3, commi 10-octies-10-novies)

Viene **prorogato al 31 marzo 2023** il termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzione alternativa alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi.

Viene prorogato alla stessa data il termine entro cui gli **amministratori di condominio** sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali.

Proroga e facoltà di annullamento automatico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici

Gli **enti territoriali** possono estendere, entro il **31 marzo 2023**, alcuni istituti previsti dalla Legge di bilancio 2023 nell'ambito della c.d. “Tregua fiscale” (**conciliazione agevolata delle controversie, rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in**

**previdenziali
(articolo 3-bis)**

Cassazione e regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale) alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie.

Con riferimento, invece, allo **stralcio dei carichi fino a 1.000 euro**, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (e quindi, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati), se alla data del **31 gennaio 2023** non hanno adottato il **provvedimento** con il quale stabiliscono di non applicare l'annullamento automatico, sono **rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023**. Entro lo stesso termine possono **aderire all'integrale applicazione dell'annullamento automatico**.

**Misure a sostegno dell'edilizia
privata
Articolo 10, commi 11-decies e
11-undecies**

In considerazione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e degli incrementi eccezionali dei loro prezzi, vengono **prorogati di due anni** (rispetto alla proroga già disposta con l'articolo 10-septies D.L. 21/2022):

- i **termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire** rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2023
- il **termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione**, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2023.

**Termine per gli investimenti in beni
strumentali nuovi "non 4.0"
Articolo 12, comma 1-bis**

Viene posticipato, dal 30 giugno al **30 novembre 2023**, il **termine ultimo per l'effettuazione di investimenti in "altri beni strumentali" nuovi (ovvero "non 4.0")** per cui – con riferimento all'anno **2022** – spetta un credito d'imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati nel 2023 e non "prenotati" non è invece previsto alcun credito d'imposta.

**Termini di consegna dei beni
ordinati entro il 31 dicembre 2022
per la fruizione del credito
d'imposta per investimenti 4.0
Articolo 12, comma 1-ter**

Viene **prorogato al 30 novembre 2023** (in luogo del 30 settembre 2023 previsto, da ultimo, dalla Legge di bilancio 2023) il termine entro il quale possono essere **effettuati gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0**, se l'ordine è stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 ed entro la stessa data è effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Credito d'imposta attività agricola e pesca

Articolo 15, comma 1-quinquies

Viene differito, dal 31 marzo al **30 giugno 2023**, il termine di **utilizzabilità del credito di imposta riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca**, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel **terzo trimestre** dell'anno 2022.

La norma introduce, altresì, un termine (16 marzo 2023) entro cui i beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a **inviare all'Agenzia delle entrate l'importo del credito maturato nel 2022**.

Obblighi di trasparenza

Articolo 22-bis

Come noto, la L. 127/2017 prevede specifici obblighi di **pubblicazione delle erogazioni pubbliche** (sul sito internet o nella nota integrativa), pesantemente **sanzionati**.

La Legge di conversione interviene nuovamente sul **termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni**, differendolo al **1° gennaio 2024**.

Anche per quest'anno, quindi, viene esclusa l'applicazione delle sanzioni riferite agli obblighi informativi che devono essere adempiuti nel 2023, con un ulteriore differimento della loro decorrenza all'anno successivo.

ENTI NON COMMERCIALI

La gestione degli impianti sportivi: problematiche fiscali

di Guido Martinelli



Con l'entrata in vigore, a far data dal prossimo 1° luglio, del D.Lgs. 36/2021, si completa l'operatività dei cinque decreti contenenti la riforma dello sport e la presumibile decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2024 della disciplina fiscale portata dal titolo decimo del codice del terzo settore (sul presupposto che pervenga, nel corrente anno, l'autorizzazione da parte della Unione europea): ne conseguiranno **una serie di novità sui temi fiscali legati alla gestione degli impianti sportivi.**

Le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche proprietarie dell'impianto e i sodalizi sportivi a cui è stata affidata la gestione normalmente prevedono a carico dell'ente proprietario l'erogazione di un "contributo" in favore del gestore.

Detti contributi vengono definiti di natura corrispettiva perché vengono previsti a fronte dei servizi che il concessionario dell'impianto si assume con la gestione dell'impianto.

La disciplina fiscale generalmente applicata, in caso di associazioni sportive dilettantistiche, nel caso di specie, è quella portata dall'[articolo 143, comma 3, lett. b\), Tuir](#) che prevede che non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti "per lo svolgimento convenzionato ... di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi".

Tale decommercializzazione (che ricordiamo vale solo ai fini dei redditi in quanto detto contributo dovrà comunque essere regolarmente assoggettato ad Iva) **è destinata a non poter più essere applicata.**

Già oggi le società sportive dilettantistiche di capitali e le cooperative, enti commerciali per natura giuridica, non potevano accedere a questa agevolazione, riservata, quindi, solo alle associazioni qualificate come enti non commerciali.

Quello che verrà meno sarà la riconducibilità di detto contributo "ai fini istituzionali degli enti

stessi”, presupposto per l’applicazione della agevolazione di cui all’[articolo 143 Tuir](#).

Infatti, il comma 1 bis dell’[articolo 9 D.Lgs. 36/2021](#) inserisce i proventi legati alla “*gestione di impianti e strutture sportive*” tra le **attività secondarie e strumentali** di un ente sportivo.

Ente sportivo che dovrà svolgere la “gestione” di attività sportiva come **attività principale**.

Quindi la prima considerazione è quella di valutare se la natura strumentale del provento gli faccia perdere la natura di attività conforme alle finalità istituzionali.

Ulteriore conseguenza sarà che **il contributo riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione proprietaria dell’impianto entrerà nel volume d’affari della attività commerciale ai fini della applicazione della L. 398/1991**.

A maggior ragione il problema si porrà se il destinatario del contributo è un’associazione sportiva iscritta al registro unico del terzo settore.

Infatti, la lett. a) dell’[articolo 89, comma 1](#), del codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) espressamente esclude l’applicazione della disposizione in esame agli enti del terzo settore che non siano imprese sociali.

Ma la natura di attività secondaria e strumentale (e, quindi, come tale non necessariamente riconducibile alla attività istituzionale) della gestione di impianti per i sodalizi sportivi produce una ulteriore conseguenza basata sui medesimi principi.

Spesso accade, infatti, che **la sportiva assegnataria dell’impianto “affitti” ad altri sodalizi spazi orari all’interno dell’impianto medesimo**.

Fino ad ora al corrispettivo che l’ente utilizzatore versa al gestore, ove si tratti di sportive riconosciute dal medesimo organismo affiliante, **si applica la decommercializzazione sia ai fini del reddito ai sensi di quanto previsto dall’[articolo 148, comma 3, Tuir](#) che dell’Iva ai sensi dell’[articolo 4, comma 4. D.P.R. 633/1972](#)**.

Il venir meno della conformità alle finalità istituzionali di una sportiva (sia essa associazione o società) della attività di gestione degli impianti, **con il prossimo 1° luglio, farà venir meno questa possibilità** (con le medesime conseguenze sul *plafond* della L. 398/1991).

Si dovranno attendere, sul punto, chiarimenti da parte della Agenzia delle entrate per verificare se, dal 1° gennaio 2024 con il passaggio dei servizi sportivi da operazioni poste fuori campo Iva ad operazioni esenti da Iva, questo potrà trovare applicazione anche per locazione di spazi all’interno di impianti sportivi.

Se così non fosse la sportiva utilizzatrice si troverà gravata di una **maggiorazione ai fini Iva** del costo dell’impianto fino ad oggi non versata e sulla quale non potrà operare rivalsa trattandosi

di attività istituzionale per il soggetto utilizzatore.

Ad analoga conclusione si arriverà dal 2024 per gli enti del terzo settore ai quali sarà comunque inibito l'utilizzo dell'[articolo 148 Tuir](#).

Le motivazioni sopra addotte confermano, se pur fosse stato necessario alla luce della giurisprudenza esistente, che **i corrispettivi introitati dalla gestione di un posto di ristoro o di una attività di *merchandising* saranno sempre da considerare di natura commerciale** e conseguentemente imponibili sia ai fini iva che delle imposte sul reddito.

ACCERTAMENTO

Ispezioni tributarie: regole per il reperimento di materiale probatorio

di Angelo Ginex



In materia di **verifica fiscale**, l'**acquisizione** degli elementi utili alla rettifica del reddito dichiarato dal contribuente (ad esempio, **registri, documenti, scritture, libri**, etc.) può avvenire attraverso la **spontanea esibizione** da parte degli stessi oppure tramite il loro **materiale reperimento**.

Evidentemente l'intento dei verificatori fiscali è quello di procedere alla loro **ispezione e verifica**, al fine di individuare **prove di evasione** a carico del contribuente.

In via generale si rammenta che, ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#), la **documentazione non esibita** a seguito di **richiesta** dell'Amministrazione finanziaria durante la verifica fiscale, **non può essere utilizzata né in fase amministrativa, né in sede contenziosa**.

Al riguardo, tuttavia, la **Corte di Cassazione** ha precisato che, se il **termine** concesso al contribuente per la produzione di documenti ai sensi dell'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) viene **prorogato su accordo delle parti**, i **documenti prodotti entro tale nuovo termine sono pienamente utilizzabili nel processo tributario**, senza alcuna necessità del rispetto delle indicazioni procedurali di cui al **comma 5** della disposizione citata. E ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria abbia **inserito la documentazione all'interno della motivazione degli avvisi di accertamento**, sia pure solo per svilirne il contenuto, pena la violazione dei **principi di lealtà e di buona fede**, oltre che di **piena e leale collaborazione** tra contribuente e fisco, presidiati dall'[articolo 10 L. 212/2000](#) (cfr., [Corte di Cassazione, sentenza n. 957 del 13.01.2023](#)).

L'**attività di ispezione** è regolamentata da diverse disposizioni di legge in considerazione della **tipologia di elemento verificato**: in questa sede ci si limita ad affrontare il caso di **pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili**, nonché quello di **server e pc**.

Nel caso di **pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili**, ai sensi dell'[articolo 52 D.P.R. 633/1972](#), i verificatori fiscali possono procedere all'**apertura coattiva** quando il contribuente **si opponga** a tale attività oppure intralci in qualche modo l'attività di indagine. È tuttavia richiesta la **previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica**, la quale rappresenta però una **mera formalità non** richiedendo la presenza dei **gravi indizi di evasione**.

Sul punto le **Sezioni Unite** (cfr., [SS.UU., sentenza n. 3182 del 02.02.2022](#)), a seguito dell'**ordinanza interlocutoria n. 10664/2021**, hanno affermato che: *«In tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, prescritta in materia di Iva dall'articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972, necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 33 D.P.R. 600/1973, è richiesta soltanto nel caso di apertura coattiva e non anche ove l'attività di ricerca si svolga con il libero consenso del contribuente, senza che ai fini della valida espressione di tale consenso sia necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l'apertura coattiva solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rinvenendosi un obbligo in tal senso né nell'articolo 52 D.P.R. 633/1972, né nell'articolo 12, comma 2, L. 212/2000»*.

Nel secondo caso, concernente i **server e pc**, è possibile rinvenire non solo e non tanto la **contabilità ufficiale** dell'impresa, quanto piuttosto un'eventuale **contabilità parallela**.

Anche in questo caso occorre fare riferimento all'[articolo 52 D.P.R. 633/1972](#), il quale legittima **l'estrazione di copia dei documenti** presenti nelle "apparecchiature informatiche installate" nei locali oggetto di controllo **sui supporti** degli stessi **verificatori fiscali**, affinché questi ultimi possano successivamente **riscontrarne il contenuto**. Peraltro è noto che i verificatori, al momento stesso dell'accesso, accertano l'esistenza di **computer portatili, chiavi USB, hard disk esterni**, sempre al fine di copiarne il contenuto.

Anche la giurisprudenza di legittimità (cfr., **Cass., sentenza n. 21153 del 08.10.2021**), in uno dei pochi interventi che si rinvencono in materia, ha precisato che: *«non deve essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972, l'estrazione, da parte degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, di documenti informatici contenuti nei computer aziendali, trattandosi di operazione non equiparabile all'apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, e, come desumibile dai comma 7 e 9 del citato articolo 52, può essere effettuata, qualora sia impossibile, per ragioni contingenti, operare negli spazi aziendali per mancanza di mezzi adeguati, al di fuori dei locali aziendali senza che sia necessario procedere al previo sequestro dei computer, sempre che il contribuente non rifiuti di sottoscrivere (ovvero contesti) il verbale»*.

In ogni caso appare evidente come tale **attività di ispezione** ponga importanti **questioni di riservatezza e tutela della sfera privata del contribuente**.

Ed infatti nel caso delle **e-mail** la **Guardia di Finanza**, nella **circolare 1/2018**, ha invitato i verificatori a trattarle alla stregua di **pieghi sigillati**: pertanto, **se già aperte e visionate dal**

destinatario, le e-mail sono direttamente acquisibili dai verificatori, mentre, se non ancora aperte, possono essere acquisite solo previa autorizzazione del P.M.

Sul punto è intervenuta anche la **CEDU**, con **sentenza n. 24117/2008**, ove si è affermato che trattasi di **corrispondenza**, per cui il **controllo fiscale** è consentito solo **in presenza del contribuente interessato**, mentre **l'estrazione di copia** è subordinata alla previa **autorizzazione** del giudice.

Evidentemente il **tema** è molto più ampio e meriterebbe un **maggiore approfondimento**, ma in questa sede è sufficiente sottolineare che **potrebbe essere utile, se del caso, rilevare nel verbale giornaliero i fatti accaduti**.

DICHIARAZIONI

Fallimento ovvero liquidazione giudiziale: obblighi di presentazione della dichiarazione Iva

di Euroconference Centro Studi Tributari



Nell'ambito degli adempimenti richiesti, ai fini Iva, al **curatore**, deve in primo luogo essere ricordato che, ai sensi dell'[articolo 8 D.P.R. 322/1998](#), in caso di **fallimento** (ovvero di **liquidazione giudiziale**) o di **liquidazione coatta amministrativa**, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per **l'anno solare precedente**, sempreché i relativi termini di presentazione non siano ancora scaduti, deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le **modalità e i termini ordinari**, ovvero **entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario**.

Con riferimento, invece, al periodo in cui ha avuto **avvio la procedura concorsuale**, va evidenziato che l'[articolo 74-bis D.P.R. 633/1972](#) correla alla dichiarazione di fallimento (ovvero alla nuova liquidazione giudiziale) la **divisione del periodo d'imposta in due parti**: la prima parte che decorre dal 1° gennaio fino al giorno anteriore a quello di apertura della procedura, e la seconda parte che decorre dalla data di apertura della procedura fino al 31 dicembre.

Per le operazioni registrate nella **parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento** o di liquidazione coatta amministrativa deve essere quindi presentata, in via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina, apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ai fini della eventuale **insinuazione al passivo** della procedura concorsuale. Detta dichiarazione deve essere trasmessa utilizzando l'**apposito modello Iva 74 bis**, che **non consente**, peraltro, di richiedere il **rimborso** dell'eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (cfr. [risoluzione 181/E/1995](#)).

MA
agenzia entrate

CODICE FISCALE

MODELLO IVA 74-bis
DICHIARAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NELLA FRAZIONE D'ANNO ANTECEDENTE
LA DICHIARAZIONE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE O DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

ANNO		UFFICIO COMPETENTE		TIPO DICHIARAZIONE	
				Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	
DATI DEL CONTRIBUENTE					
PARTITA IVA		Indirizzo di posta elettronica		TELEFONO O CELLULARE prefisso numero FAX prefisso numero	
Persone fisiche					
Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	

A tal proposito vale inoltre la pena ricordare che, a partire dal periodo d'imposta 2023, deve essere utilizzato il **nuovo modello Iva 74 bis**, approvato con il [provvedimento prot. n. 36026/2023 del 07.02.2023](#). Il modello, infatti, è stato aggiornato per adeguarlo alle **novità introdotte dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (D.Lgs. 14/2019)

Non va poi dimenticato che i curatori della liquidazione giudiziale o i commissari liquidatori devono presentare anche la **dichiarazione annuale relativa a tutto l'anno d'imposta in cui è stato dichiarato il fallimento** (ovvero la liquidazione giudiziale), costituita da **due moduli**:

- il **primo**, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta (in questo caso va **barrata la casella del rigo VA3**),
- e il **secondo** per le **operazioni registrate successivamente**.

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3

Credito dichiarazione IVA/2022 ceduto 4

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1

VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1 ☒

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)

VA4 Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2

In entrambi i moduli devono essere compilati **tutti i quadri**, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL.

I **quadri VT e VX**, invece, devono essere compilati esclusivamente nel **modulo n. 01**.

Con riferimento al **quadro VX** occorre tenere distinte le seguenti ipotesi:

a) in presenza di un **debito Iva** risultante dal modulo relativo alle operazioni effettuate nella frazione d'anno **antecedente la dichiarazione di fallimento** ovvero liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa (1° periodo), occorre riportare nel **quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo** alla dichiarazione di fallimento ovvero liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa (2° periodo), in quanto **i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro;**

b) in presenza di un **credito Iva nel primo periodo**, invece, nel quadro VX devono essere riportati i **saldi sommati o compensati tra loro**, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.